



TRIBUNALE DI LAGONEGRO

UFFICIO ESECUZIONI IMMOBILIARI

Nella causa iscritta al n. 103/2018 R.G.E.

Il Giudice Dott.ssa Giuliana Santa Trotta,

a scioglimento della riserva che precede;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

visto l'art. 16, co.1-2 del d.l. n. 228/2021;

visto il D.lgs 149/22;

letto l'art 127 bis c.p.c.;

letti gli atti e le note;

letta l'istanza del PD che precede;

PQM

DISPONE la rettifica dell'ordinanza di vendita del 11/07/2023 nei termini che seguono:

1) con riferimento al punto 5) dell'ordinanza di delega (pp. 3 e 4), esonera il PD dall'utilizzo del servizio di homebanking e/o dall'utilizzo di token o chiavette e/o dalla creazione di "sottoconti" o "partite";

2) Con riferimento al cd conto cauzioni o "conto B" (pag. 4 dell'ordinanza di delega), esonera il PD dall'apertura di detto conto;

3) In conseguenza di quanto sopra nei punti 1 e 2 che precedono, autorizza il professionista delegato, con riferimento al cd conto cauzioni, a richiedere la fruizione dell'apposito servizio al gestore della vendita telematica (Aste Giudiziarie Inlinea s.p.a.), con espressa autorizzazione affinché il gestore provveda alla immediata restituzione delle cauzioni agli eventuali offerenti non aggiudicatari;

4) Con riferimento al capo denominato "pubblicità legale" (pp. 13 e 14 dell'ordinanza di delega), esonera il professionista delegato dal provvedere alla realizzazione del virtual tour 360° dei beni in vendita, da richiedere alla medesima Aste Giudiziarie Inlinea spa, con conseguente risparmio sia di costi che di tempi.

DISPONE che in PD proceda all'espletamento di almeno 3 tentativi di vendita secondo quanto prescritto nell'ordinanza di delega rettificata secondo quanto sopra e **rinvia al 14 ottobre 2025**.

Onera il professionista delegato di depositare almeno 10 giorni prima della prossima udienza una relazione nella quale dovrà dettagliatamente indicare:

- le pretese dei creditori, sia complessivamente che singolarmente;

- la precisazione del credito comprensivo degli interessi maturati dalla data del precetto;
- il prezzo base dell'ultimo avviso di vendita del compendio pignorato e quello del primo avviso, nonché l'interesse suscitato;
- il valore dei beni indicato in perizia di stima;
- il numero di tentativi espletati dal professionista incaricato e quelli eventualmente eseguiti da altri in precedenza;
- una sommaria indicazione delle spese di giustizia sostenute e prevedibilmente da sostenere a norma degli artt. 2755 o 2770 c.c., specificando, in particolare, i costi medi sostenuti per i tentativi di vendita sin qui espletati;
- la nota spese del professionista, contenente l'analitica indicazione dell'attività svolta, delle spese sostenute e dei relativi compensi professionali;
- il presumibile valore di realizzo dei beni staggiti qualora si dovesse optare per la prosecuzione delle attività di vendita

DISPONE

che la trattazione del procedimento all'udienza già fissata **avvenga per iscritto**, secondo le modalità fissate dall'art. art. 127 ter c.p.c. (come introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. n. 149 del 2022) e pertanto

ASSEGNA

alle parti **termine perentorio fino al giorno stabilito per l'udienza** il deposito telematico di sintetiche note contenenti le sole istanze e conclusioni, in relazione agli adempimenti processuali previsti.;

INVITA

le parti a depositare telematicamente le proprie note scritte preferibilmente entro il termine di due giorni prima della scadenza fissata nominando l'atto depositato "NOTE A TRATTAZIONE SCRITTA PER L'UDIENZA DEL [data udienza]";

AVVISA

che, entro 5 gg dalla comunicazione del presente provvedimento:

- ciascuna delle parti può opporsi alla decisione di sostituzione della udienza;
- tutte le parti congiuntamente possono presentare istanza di trattazione orale;

AVVISA

- Che eventuali richieste di rinvio per tentativo di bonario componimento saranno accolte solo se presentata congiuntamente da tutte le parti;

AVVISA

- che se nessuna delle parti deposita le note nel termine perentorio assegnato, il giudice assegna un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte;
- che se nessuna delle parti deposita le note nel nuovo termine, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo.

MANDA

alla cancelleria per la comunicazione alle parti del presente provvedimento e per l'inserimento, nello storico del fascicolo informatico, dell'annotazione "TRATTAZIONE SCRITTA".

Lagonegro, 01/10/2024

IL GIUDICE

DOTT.SSA GIULIANA SANTA TROTTA

L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt.1 lett. s, 21 e 24 d.lgs. 7-3-2005 n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35 comma 1 d.m. 21-2-2011 n. 44, come modificato dal d.m. 15-10-2012 n. 209.